




IL SUPERBONUS EDILIZIO AL 110%: IL MODELLO CILA A SEGUITO DEL DL N. 77/2021 (C.D. SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE)

Super Bonus
110%

**Istruzione tecniche,
Linee guida, Note e Modulistica**

28 luglio 2021



A cura di

Stefania Dota – Vice Segretario Generale; **Maurizio Cabras** – Esperto ANCI Nazionale,
Coordinatore Dipartimento Urbanistica ANCI Lombardia.

in collaborazione con **Maria Rosaria Di Cecca** – Responsabile Ufficio Affari Istituzionali

INDICE

PREMESSA	4
1. IL QUADRO NORMATIVO	6
2. LE NUOVE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E RIGENERAZIONE URBANA INTRODOTTE DAGLI ARTICOLI 33 E 33-BIS DEL DL N. 77/2021 C.D. SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE	9
3. IL MODELLO CILA PER IL SUPERBONUS	12
4. MODULISTICA	16

PREMESSA

La semplificazione del Superbonus edilizio al 110% operata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Semplificazioni e Governance), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 n. 129, costituisce una risposta alla richiesta che ANCI per prima aveva avanzato al Governo di agevolare e accelerare l'attuazione della misura, ritenendo non sufficienti solo le misure di potenziamento del personale introdotte dalla legge di bilancio 2021 (commi 69 e 70 della legge n. 178/2020), peraltro ancora inattuate.

Si ricorda che il PNRR prevede interventi di semplificazione per l'edilizia e l'urbanistica nonché per la rigenerazione urbana volti ad accelerare l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana. In particolare, tali interventi hanno la finalità di rimuovere gli ostacoli burocratici all'utilizzo del Superbonus 110%, la cui attuazione ha incontrato molti ostacoli connessi alla necessità di attestare la conformità edilizia dei fabbricati, particolarmente complessa per gli edifici più risalenti nel tempo, come segnalato dall'ANCI e riportato anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Semplificazioni in materia di edilizia e urbanistica e di interventi per la rigenerazione urbana.

In tal senso, l'articolo 33 del DL n. 77/2021, di cui si dirà più approfonditamente in seguito, tra le altre misure di semplificazione, ha rivisto la disciplina per fruire del Superbonus, stabilendo che, attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è *sufficiente* attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, rendendo in tal modo non più necessaria l'attestazione dello stato legittimo ex articolo 9-bis del DPR 380/2001 che stava ostacolando gli iter burocratici dell'incentivo fiscale.

Le modifiche alla norma apportate dal Parlamento hanno ulteriormente spostato il baricentro della disposizione dagli aspetti prettamente edilizi a quelli più specificatamente fiscali, focalizzando così l'attenzione del provvedimento allo stato di fatto degli immobili e non più alla conformità edilizia degli stessi, lasciando comunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Il Parlamento, inoltre, ha introdotto ulteriori misure di particolare rilevanza quali la deroga alle distanze minime di cui all'articolo 873 del Codice Civile per la realizzazione del cappotto termico e del cordolo sismico, e lo strumento delle varianti in corso d'opera che potranno essere comunicate a fine lavori e costituiranno una integrazione della CILA presentata.

Non è stata accolta, infine, la proposta di ANCI di ricomprendere tra gli interventi del Superbonus gli immobili di proprietà dei Comuni né gli alberghi, lasciando così irrisolta una significativa criticità sulla quale sarà necessario intervenire con un successivo provvedimento.

All'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in oggetto, ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lavorato alacremente alla predisposizione di un modello unico nazionale di CILA da utilizzare per il Superbonus.

Il presente Quaderno, dunque, dopo una breve ricostruzione del quadro giuridico della disciplina del Superbonus e un'informativa delle novità introdotte dal decreto c.d. Semplificazioni e Governance, fornisce lo schema di CILA che è stato oggetto di Accordo nella Conferenza Unificata del 29 luglio 2021 e che entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica.

1. IL QUADRO NORMATIVO

Cos'è il Superbonus

La finalità della detrazione fiscale c.d. Superbonus è quella di consentire detrazioni fiscali pari al 110% delle spese per interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici e per interventi di efficienza energetica.

La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 66 della legge di bilancio 2021) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Il medesimo comma 66 chiarisce che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

- ✓ impianti per l'approvvigionamento idrico;
- ✓ impianti per il gas;
- ✓ impianti per l'energia elettrica;
- ✓ impianto di climatizzazione invernale.

La legge di bilancio 2021, inoltre, estende il termine per fruire dell'agevolazione fiscale di riqualificazione energetica al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

Infine, i termini di cui sopra sono ulteriormente prorogati dalla legge di bilancio 2021:

- ✓ per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- ✓ per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano

stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Chi ne può usufruire

Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al Superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, queste ultime per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.

La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

Si segnala che nel corso dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata del 26 maggio 2021, alla Camera dei deputati, il Ministro dell'Economia e delle finanze ha fatto presente che il Governo si è impegnato a inserire nel disegno di bilancio per il 2022 una proroga della misura per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici.

Superbonus e PNRR

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR, Componente 3 della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici), destina complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del Superbonus. Sempre in materia efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, sono previste ulteriori risorse nazionali a carico del c.d. Fondo complementare per un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma REACT dell'UE. Gli interventi di questa Componente, come scritto nel testo del PNRR, si prefiggono di incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come l'Italia che soffre di un parco edifici con oltre il 60 per cento dello *stock*

superiore a 45 anni, sia negli edifici pubblici (ad es. scuole, cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati.

Il PNRR intende, inoltre, prorogare al 2023 tale misura e le risorse verranno impegnate nella prossima legge di bilancio.

2. LE NUOVE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E RIGENERAZIONE URBANA INTRODOTTE DAGLI ARTICOLI 33 E 33-BIS DEL DL N. 77/2021 C.D. SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE

Si tratta, come già detto in premessa, di una misura finalizzata a rendere molto più agevole l'accesso alla detrazione al 110 per cento.

In particolare, la nuova disposizione, che sostituisce il comma 13-ter dell'articolo 119 del DL n. 34/2020:

- semplifica la disciplina per fruire del Superbonus stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è sufficiente attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l'attestazione dello stato legittimo e allo stesso tempo lasciando impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento);
- stabilisce che le misure di semplificazione non potranno essere applicate agli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione integrale;
- precisa che, in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04, resta ferma la necessità di acquisire l'assenso dell'Ente competente;
- conferma (si rimanda all'articolo 1, comma 66, lettera d), legge di bilancio 2021) la detrazione al 110 per cento anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici;
- estende alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi) e ne determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari. La disposizione chiarisce

che tali interventi possono fruire della detrazione a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun *compenso* o indennità di carica;

- consente di realizzare il cappotto termico o il cordolo sismico in deroga alla normativa sulle distanze minime con gli edifici vicini o sulla crescita in altezza che l'intervento potrebbe comportare;
- stabilisce che, in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi del D.P.R. 380/2001 o della normativa regionale) nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento,
- ammette consente l'utilizzo della CILA Superbonu anche per gli interventi su parti strutturali dell'edificio, considerati manutenzione straordinaria, se ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 119 del DL 34/2020.

La norma, inoltre, prevede che la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del DPR n. 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Si segnala, infine, che, a seguito di una nuova norma approvata dal Parlamento, *“le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si*

applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.” (comma 5-bis, articolo 119 del DL n. 34/2020).

3. IL MODELLO CILA PER IL SUPERBONUS

Come già anticipato in premessa, all'indomani dell'entrata in vigore del decreto n. 77/2021, ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lavorato ad un modello CILA valevole solo per gli interventi oggetto di richiesta del Superbonus.

La scelta è stata dettata dalla "specialità" della disciplina che consente ai tecnici di asseverare tutti gli interventi *de quibus* con una CILA (e non più, ove previsto, con una SCIA). Si è deciso, dunque, per evitare ai tecnici comunali di non confondere le due procedure, di procedere alla elaborazione di un modulo *ad hoc*.

I contenuti più importanti del nuovo modello, che si allega nel paragrafo successivo e che è stato approvato con Accordo di Conferenza Unificata del 29 luglio 2021, sono:

- ***Gli interventi agevolati con il Superbonus dovranno essere realizzati con CILA e non sarà più richiesta la verifica dello stato legittimo degli immobili***

Attraverso la CILA "Superbonus" dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile, ovvero che la costruzione dell'immobile è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, non rendendo più obbligatoria, come più volte ricordato, la verifica dello stato legittimo. Si ricorda che rimane impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

- ***Ambito di applicazione della CILA del Superbonus***

Tutti gli interventi previsti dell'articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall'articolo 33 del DL n. 77 del 2021, costituendo interventi per l'efficientamento energetico e/o interventi strutturali, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzione straordinaria.

Per gli interventi finalizzati agli incentivi Superbonus 110% già classificati quali edilizia libera ex art. 6 D.P.R. 380/2001 s.m.i. di cui al DM 2 marzo 2018, il modello predisposto non obbliga alla presentazione di alcuno elaborato progettuale.

Si precisa che in caso di interventi strutturali, ai fini degli interventi previsti dell'articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall'articolo 33 del DL n. 77 del 2021,

la denuncia dei lavori presentata o l'autorizzazione sismica di cui al DPR 380/01 è un presupposto indispensabile di cui alla CILA "Superbonus".

➤ ***Interventi di Superbonus già in corso di esecuzione***

Per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all'entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, viene prevista comunque presentazione della CILA "Superbonus" in quanto la difformità a detta CILA è una delle condizioni per la decadenza del contributo. Ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), il richiedente può richiedere all'amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA "Superbonus".

➤ ***Interventi di Superbonus connessi ad altre opere***

Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA "Superbonus", sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente. Tale precisazione è condizionata dalla norma che esplicita la decadenza dello sgravio fiscale nel caso in cui l'intervento non sia conforme alla CILA "Superbonus".

Qualora l'intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all'art 119 del Decreto 34/2020, come modificato dall'articolo 33 del DL 77/2021, per l'intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una SCIA o un Permesso di Costruire.

➤ ***Interventi di Superbonus connessi all'acquisizione di atti e autorizzazioni di enti sovra ordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali***

Qualora la realizzazione degli interventi del c.d. Superbonus 110% preveda la richiesta di atti od autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali la "CILA Superbonus" non supera ovviamente la vigente normativa in materia. A titolo di esempio, in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04 resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'Ente competente qualora necessaria rispetto

agli interventi in progetto. Allo stesso modo, se le opere oggetto di Superbonus 110% siano soggette alla disciplina in materia di Prevenzione Incendi.

➤ ***Elaborati progettuali***

Nella modulistica della CILA “Superbonus” è stato ulteriormente chiarito – nel “Quadro riepilogativo della documentazione” - che, al fine della semplificazione degli interventi finalizzati all’ottenimento degli incentivi fiscali, **l’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi.** Resta fermo, così come precedentemente indicato, che per gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, può essere sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento inserita direttamente nella modulistica.

➤ ***Interventi di Superbonus in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile***

Le modifiche introdotte con il DL Semplificazioni e Governance, consentono di realizzare il cappotto termico o il cordolo sismico in deroga alla normativa sulle distanze minime con gli edifici vicini o sulla crescita in altezza che l’intervento potrebbe comportare.

➤ ***Varianti in corso d’opera agli interventi Superbonus***

In caso di varianti in corso d’opera ad interventi di cui alla CILA “Superbonus”, le stesse varianti possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

➤ ***Agibilità interventi Superbonus***

Per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. MODULISTICA

Modello CILA

La modulistica di seguito riportata è stata *predisposta* sulla base del modello esistente con le modifiche riferite al caso di specie. A tale modulo unico CILA Superbonus 110%, è aggiunto il modello “Soggetti Convolti” in analogia alle altre tipologie edilizie.

Il modello entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica.

DICHIARA

a) Titolarità dell'intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto _____
(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio, condomino delegato, ecc.)

dell'immobile interessato dall'intervento e di

- a.1 **avere titolarità esclusiva** all'esecuzione dell'intervento
- a.2 **non avere titolarità esclusiva** all'esecuzione dell'intervento

b) Opere su parti comuni o modifiche esterne

che le opere oggetto della comunicazione di inizio lavori

- b.1 **non riguardano parti comuni**
- b.2 riguardano le **parti comuni di un fabbricato condominiale**¹
- b.3 riguardano sia **parti comuni di un fabbricato condominiale** sia **parti dell'immobile di proprietà di singoli condomini**, come risulta dall'allegato "soggetti coinvolti"
- b.4 riguardano parti comuni di un **fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio**, come risulta dall'allegato "soggetti coinvolti"
- b.5 riguardano **parti dell'edificio di proprietà comune** ma **non necessitano di assenso** perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

COMUNICA

c) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori asseverata

l'inizio dei lavori per interventi soggetti a CILA

- c.1 per la cui realizzazione **non sono necessari altri atti di assenso, altre segnalazioni o comunicazioni**
- c.2 per la cui realizzazione **presenta in allegato** alla CILA le ulteriori comunicazioni o segnalazioni certificate di inizio attività indicate nel quadro riepilogativo allegato
- c.3 per la cui realizzazione **presenta contestualmente alla CILA la domanda per l'acquisizione d'ufficio degli atti assenso necessari alla realizzazione dell'intervento**, indicati nella Tabella di cui al punto 3) delle Dichiarazioni del progettista. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'intervento oggetto della comunicazione può essere iniziato solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso

¹ L'amministratore deve, comunque, disporre della delibera dell'assemblea condominiale di approvazione delle opere.

d) Qualificazione dell'intervento

che la comunicazione:

- d.1 riguarda l'**intervento** descritto di seguito nella dichiarazione del progettista, che rientra tra quelli soggetti alla comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, e che:
- d.1.1 i lavori avranno inizio in data |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
- d.1.2 i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni/nulla osta che è necessario acquisire preventivamente
- d.2 costituisce variante in corso d'opera a CILA Superbonus presentata in data... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prot. n. _____ e costituisce integrazione alla stessa
- d.3 costituisce integrazione alla pratica edilizia presentata in data |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prot. n. _____ relativa ad interventi edilizi non soggetti a Superbonus (nel caso in cui la CILA sia contestuale ad altri interventi non soggetti a Superbonus)

e) Localizzazione dell'intervento

che l'intervento riguarda l'immobile

sito in (via, piazza, ecc.) _____ n. _____

scala _____ piano _____ interno _____ C.A.P. |_|_|_|_|_|_|_|_| censito al catasto fabbricati terreni

foglio n. _____ map. _____ (se presenti) sub. _____ sez. _____ sez. urb. _____

avente destinazione d'uso _____ (Ad es. residenziale ecc.)

f) Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell'immobile

che la costruzione dell'immobile oggetto dell'intervento:

- f.1 è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967
- f.2 è stata autorizzata dal seguente titolo edilizio: _____ (specificare gli estremi del titolo abilitativo)
- f.3 è stata legittimata dal seguente titolo: _____ (specificare gli estremi del titolo)

g) Tecnici incaricati

di aver incaricato come progettista il tecnico indicato alla sezione 2 dell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI" e dichiara inoltre

- g.1 di aver incaricato in qualità di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI"

g.2 che gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori

h) Impresa esecutrice dei lavori

h.1 che i lavori sono/saranno eseguiti dalla impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI"

i) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (*)

che l'intervento:

i.1 **non ricade** nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)

i.2 **ricade** nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e pertanto, relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici,

i.2.1 **dichiara** che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

i.2.2 **dichiara** che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

i.3 relativamente alla **notifica preliminare di cui all'articolo 99** del d.lgs. n. 81/2008,

i.3.1 dichiara che l'intervento **non è soggetto** all'invio della notifica

i.3.2 dichiara che l'intervento **è soggetto** all'invio della notifica e

i.3.2.1 **allega** alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno

di essere a conoscenza che l'efficacia della presente CILA è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

l) Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000).

Data e luogo

Il/I Dichiarante/i

(*) Il quadro i) sul rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può essere adattato sulla base delle previsioni della disciplina regionale.

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

Cognome e
Nome _____

Iscritto/a
all'ordine/collegio _____ di _____ al n. |_|_|_|_|_|_|_|

N.B.: Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici, timbro ecc.) sono contenuti nell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI"

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

che i lavori riguardano l'immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;

che **le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori** in quanto rientrano tra quelle previste dall'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, costituendo:

- 1.1 interventi per l'efficientamento energetico
- 1.2 interventi strutturali disciplinati dalle "Norme tecniche per le costruzioni"

e che, in particolare, i lavori consistono in:

2) Altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni ecc.

che per la realizzazione dell'intervento edilizio sono necessarie le seguenti segnalazioni, asseverazioni, comunicazione e notifiche che si presentano contestualmente alla CILA:

Comunicazioni, segnalazioni ecc.	Autorità competente

3) **Autorizzazioni** ~~refuso~~/Atti di assenso da acquisire²

che la realizzazione dell'intervento edilizio è subordinata al rilascio dei seguenti atti di assenso, obbligatori ai sensi delle normative di settore, per cui si richiede la loro acquisizione d'ufficio sulla base della documentazione allegata alla presente comunicazione:

Tipologia di atto	Autorità competente al rilascio
<i>deroga, autorizzazione paesaggistica ecc.</i>	

NOTE:

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA

Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico e a seguito del sopralluogo³,

² Nel caso di interventi strutturali, indicare nel quadro 2 o 3, rispettivamente, ove previste, la denuncia dei lavori presentata o l'autorizzazione sismica di cui al D.P.R. n. 380/2001, di cui si richiede il rilascio con la presente CILA-Superbonus, ai fini degli interventi di cui all'art. 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020

³ Ai sensi dell'articolo 33 del D.L. n. 77/2021, non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo, di cui all'articolo 9-bis del d.P.R. n.

ASSEVERA

che gli interventi, compiutamente descritti nell'elaborato progettuale o nella parte descrittiva, sono conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.

Data e luogo

Il Progettista

Quadro Riepilogativo della documentazione⁴

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA CILA			
ALLEGATO	DENOMINAZIONE	QUADRO INFORMATIVO DI RIFERIMENTO	CASI IN CUI È PREVISTO
✓	Soggetti coinvolti	g), h)	Sempre obbligatorio
<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria (*)	-	Se previsto dal Comune
<input type="checkbox"/>	Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico	-	Solo se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente e/o in assenza di procura/delega.
<input type="checkbox"/>	Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)	i)	Se l'intervento ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le specifiche modalità tecniche adottate dai sistemi informativi regionali
<input type="checkbox"/>	Copia della procura/delega	a), b)	Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione ovvero se l'intervento è effettuato su condominio composto da due a otto unità immobiliari, che non abbia nominato un amministratore
<input type="checkbox"/>	Elaborato progettuale	-	Vedi nota sottostante

NOTA

L'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una sintetica descrizione dell'intervento, che può essere inserita direttamente nel presente modello.

⁴ Il quadro riepilogativo potrà essere predisposto in "automatico" dal sistema informativo.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI, ASSEVERAZIONI O NOTIFICHE

<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per la presentazione di altre comunicazioni, segnalazioni o altre istanze (<i>specificare</i>) _____ _____ _____	2)	
--------------------------	---	----	--

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO

<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso obbligatori ai sensi delle normative di settore (<i>specificare</i>) _____ _____	3)	
--------------------------	---	----	--

Il/I Dichiarante/i

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)⁵

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____
Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.⁶ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di

⁵ Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

⁶ Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _____⁷

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

i sottoscritti dichiarano di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Il dichiarante

il progettista

⁷ Indicazione eventuale.

<input type="checkbox"/> Cassa edile	sede di _____
codice impresa n. _____	codice cassa n. _____
<input type="checkbox"/> INPS	sede di _____
Matr./Pos. Contr. n. _____	
<input type="checkbox"/> INAIL	sede di _____
codice impresa n. _____	pos. assicurativa territoriale n. _____

Data e luogo

Il/La/I/Le Dichiarante/i

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)⁸

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____
Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.⁹ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di

⁸ Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

⁹ Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _____¹⁰

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

¹⁰ Indicazione eventuale.